COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 11 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovassero nell'impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano e' strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della societa'.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it